


SPECIALE LEGGE DI STABILITÀ/4

Pensioni



Il principio

I provvedimenti degli enti privati che rivedono gli sono efficaci e legittimi se finalizzati all'equilibrio

Le Casse mantengono l'autonomia

Meno vincoli sulla spending review e più garanzie sulle delibere di modifica delle prestazioni

Maria Carla De Cesari

Per le Casse di previdenza private due buone notizie dal Ddl Stabilità: meno vincoli sulla spending review e nuova garanzia del legislatore sulle delibere che rivedono gli assegni pensionistici.

In particolare, dal prossimo anno gli Enti dei professionisti (regolati dal decreto legislativo 509/94 o 103/96) potranno rispettare gli obblighi di finanza pubblica con il versamento del 12% calcolato sulle spese per i consumi intermedi effettuate nel 2010.

Inoltre, il Ddl contiene un'interpretazione autentica - quindi retroattiva - relativa a legittimità ed efficacia delle delibere adottate dalle Casse per garantire la sostenibilità finanziaria, attraverso una riduzione delle prestazioni previdenziali, o con contributi di solidarietà o con criteri di calcolo più penalizzanti senza un rispetto rigido del principio del pro-rata. Il Ddl Stabilità interviene sull'ultimo periodo del comma 763 della legge 296/06, che già aveva fatto salve le deliberazioni delle Casse, con una nuova blindatura: i provvedimenti si intendono legittimi «a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine».

Vediamo il primo punto. Con il Dl 95/12 le Casse - ricomprese nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni - devono tagliare sull'acquisto dei consumi intermedi e devono riversare i risparmi all'Erario: la base di calcolo è il 2010; la riduzione delle spese è partita con il 5%

per poi assestarsi al 10 per cento. Ora con il Ddl Stabilità si introduce un'alternativa: gli Enti di previdenza privati possono versare allo Stato una somma pari al 12% della spesa 2010 per consumi intermedi. In questo modo "acquistano" libertà di gestione, nel senso che non sono vincolati a tagli lineari sulle consulenze piuttosto che su altri capitoli del bilancio, in molti casi essenziali per il corretto ed efficace funzionamento.

«La norma - afferma Andrea Camporese, presidente dell'Adapp, l'associazione delle

SENZA TAGLI LINEARI

Gli enti di previdenza privati potranno versare allo Stato una somma pari al 12% della spesa 2010 per consumi intermedi

Casse private - costituisce un passo avanti perché consente agli enti di non subire l'automatismo nelle riduzioni di spesa».

Va ricordato che con la legge 99/13 i risparmi aggiuntivi derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa sostenuta per consumi intermedi, nel rispetto dell'equilibrio finanziario di ciascun ente, possono essere destinati a misure di welfare a favore dei professionisti. Inoltre, le Casse sono state escluse dalla spending review disciplinata dal Dl 101/13. «Si tratta di un collage di interventi positivi - commenta Camporese - anche se resta la necessità di una riflessione complessi-

va per rispettare l'autonomia delle Casse».

Il secondo intervento riguarda l'articolo 1, comma 763, della legge 296/06. Le Casse sono legittimate ad adottare «i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate (...)». Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale approvati prima del 1° gennaio 2007. Quest'ultima specificazione va letta nel senso che le delibere sono legittime ed efficaci se volte ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo.

Per Renzo Guffanti, presidente della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, «la norma di interpretazione autentica è volta a mettere in sicurezza le delibere delle Casse» che hanno rivisto trattamenti previdenziali anche molto generosi. Per la Cassa dottori, il contenzioso - dopo la chiusura delle cause relative al contributo di solidarietà dal 2004 - si è riaperto sulle misure successive con alterne fortune per l'ente, perché la salvaguardia stabilita nel comma 763 è stata interpretata nel senso che garantisce l'efficacia delle delibere se esse sono state assunte nel rispetto della legge. Insomma, il comma 763, per alcuni giudici, non ha il valore di rendere di per sé legittime le delibere. Ora con la legge di Stabilità la «legittimità ed efficacia» è garantita in funzione dell'obiettivo: l'equilibrio finanziario dell'ente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La successione di norme

 SPENDING REVIEW	 IL CONTRIBUTO	 ASSEGNI RIDOTTI	 OBIETTIVO-EQUILIBRIO
<p>Tagli imposti Con il Dl 95/12 le Casse - ricomprese nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni - devono tagliare sull'acquisto dei consumi intermedi e devono riversare i risparmi all'Erario: la base di calcolo è il 2010; la riduzione delle spese è partita con il 5% per poi assestarsi al 10 per cento</p>	<p>L'alternativa Dal 2014 le Casse private (decreti legislativi 504/94 e 103/96) possono assolvere alle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica con un versamento a favore del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ogni anno pari al 12% della spesa sostenute nel 2010 per consumi intermedi</p>	<p>Il pro rata In base al comma 763 dell'articolo 1 della legge 296/06 le Casse possono preservare gli equilibri di bilancio di lungo periodo con delibere che limitano le prestazioni «tenendo conto» del principio del pro rata. Si attenua la previsione della legge 335/95, articolo 3, comma 12 che fissava «il rispetto» del pro rata</p>	<p>La salvaguardia Il comma 763 ha previsto che sono «fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale» delle Casse adottate prima del 2007. In base al Ddl Stabilità gli atti delle Casse sono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine</p>

Il contributo di perequazione. Stanziati 80 milioni

Rimborso per la solidarietà

Fabio Venanzi

Il rimborso delle trattenute effettuate sulle pensioni di importo superiore a 90mila euro, da restituire a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 116/2013, graverà sulle casse dello Stato per 80 milioni di euro nel biennio 2014/2015. Lo prevede il ddl stabilità 2014.

La prima manovra estiva del 2011 (Dl 98) aveva introdotto dal 1° agosto dello stesso anno e fino al 31 dicembre 2014 un contributo di perequazione sulle

pensioni corrisposte dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie - comprendendo anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio. Il taglio dell'assegno era pari al 5% per gli importi superiori a 90mila euro e fino a 150mila euro; al 10% per la parte eccedente i 150mila euro e al 15% per la parte eccedente i 200mila euro.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del contributo poiché lo stesso assumeva valenza tributaria e non garantiva il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito con la categoria dei lavoratori (pubblici o privati).

L'Imps, dopo la sentenza, con il messaggio 11243/2013 ha sospeso l'efficacia della norma impugnata provvedendo al ricalcolo delle prestazioni, ripristinando il pagamento senza il

contributo da agosto 2013 relativamente ai pensionati della "gestione privata", mentre per le gestioni ex Enpals e ex Impdaj già dal mese di luglio 2013. L'Istituto, oltre a rideterminare la tassazione fiscale in funzione del nuovo maggiore imponibile, ha restituito le somme trattenute a titolo di contributo di perequazione per il 2013. In assenza di copertura finanziaria, l'Istituto di previdenza si è però riservato le modalità di restituzione delle trattenute operate dal 1° agosto 2011 fino al 31 dicembre 2012 a cui potrà dare seguito nel 2014 dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA